



ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA -DIREZIONE GENERALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

V. Moretto, n.1 – 73018 - Squinzano - (LE) Tel. 0832/785213- 0832/789262 Codice fiscale 93058220752
E-mail:leic87000r@istruzione.it-Codice meccanografico: LEIC87000R -sito:www.comprensivosquinzano.edu.it

ALLEGATO N.3 **REGOLAMENTO VIAGGI**

Art. 1 – Finalità

1. L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curricolare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione e le uscite didattiche che, per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare e appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica.

3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e/o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa organizzazione in tre fasi (programmazione, monitoraggio, valutazione) e coinvolgono sia l'elemento progettuale - didattico che quello organizzativo- amministrativo-contabile.

A tali fine il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzioni degli organi collegiali coinvolti.

"L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994.

Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi d'istruzione

Nella definizione di viaggi d'istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

- a) Viaggi di integrazione culturale e/o connessi ad attività sportiva e/o premiazioni di concorsi in Italia.
- b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali.
- c) Uscite didattiche da effettuarsi su richiesta dei singoli docenti, in orario scolastico, nell'ambito del territorio comunale e territori limitrofi e per questo motivo non vengono considerate viaggi

d'istruzione. Esse sono comunque consentite alle scolaresche sia di scuola dell'infanzia, sia di scuola primaria, sia di scuola secondaria di primo grado, previa autorizzazione scritta della Dirigenza.

Art. 3 – Finalità e limiti di applicazione per ogni tipologia di viaggio

a) Viaggi di integrazione culturale e /o connessi ad attività sportiva

Trattasi di viaggi finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, sportivi, premiazioni.

Tali viaggi sono così ripartiti:

- classi quinte scuola primaria: località italiane per un massimo di 1 giorno;
- classi prime e seconde scuola secondaria di I grado: località italiane per un massimo di 1 giorno;
- classi terze scuola secondaria di I grado: località italiane per un massimo di tre giorni.

b) Visite guidate

Trattasi di visite della durata di un giorno. Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.

Si precisa che sia le visite guidate che i viaggi di integrazione sono consentiti per espressa prescrizione ministeriale agli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado su proposta dei Consigli di classe, Interclasse o Intersezione, ratificata dal Collegio Docenti e approvata dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto dell'indicazione della C.M. 14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni:

- Infanzia: territorio comunale e provinciale per iniziative didatticamente qualificanti;
- Primaria classi prime: territorio provinciale e province confinanti;
- Primaria classi seconde, terze, quarte, quinte: territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime.

Sono possibili deroghe all'intero territorio nazionale in presenza di iniziative particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione.

- Secondaria di I grado: territorio nazionale e regionale.

Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio

Le proposte, per tutte le tipologie previste escluso le uscite didattiche, devono provenire dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione entro il mese di Ottobre. Ogni Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione dei docenti accompagnatori e del docente referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.

Art. 5 – Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione

All'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di Ottobre, i Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione devono provvedere:

- ❖ all'individuazione degli itinerari e del programma sintetico di viaggio compatibili con il percorso formativo; all'individuazione degli obiettivi culturali e didattici del viaggio;

- ❖ all' individuazione degli accompagnatori (di cui un docente referente) e di almeno un docente di riserva per ogni classe (possibilmente con attenzione all'approfondimento progettato);
- ❖ alla scelta del periodo e della durata di effettuazione del viaggio d'istruzione.

Le proposte dei viaggi redatte dal Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione sono consegnate alla Commissione viaggi, nominata dal Collegio docenti, costituita da 3 membri rappresentativi degli ordini di scuola, che ne curerà l'organizzazione pratica, predisponendo una proposta complessiva che sarà presentata per la delibera al Collegio docenti, in coerenza con il PTOF e, successivamente, al Consiglio di Istituto che ne verifica la fattibilità sotto l'aspetto organizzativo ed economico. Al DS spetta l'esecuzione della delibera con l'avvio dell'attività negoziale con le agenzie e con le ditte dei trasporti per la realizzazione del piano dei viaggi.

Successivamente, la Commissione viaggi fornirà al referente degli insegnanti, accompagnatori di ogni classe, il modulo di Adesione-Autorizzazione da consegnare alle famiglie, comprensivo del costo del viaggio, l'acconto iniziale, l'eventuale rateizzazione (in due o tre soluzioni a seconda dell'importo).

Art.6 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

Il numero delle uscite didattiche e dei viaggi sarà progettato dai docenti delle classi in numero opportuno e per un periodo di tempo tale da non incidere negativamente sull'andamento didattico e sul processo di apprendimento degli alunni. È assolutamente necessario evitare che la realizzazione dei viaggi non coincida con altre attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche, prove INVALSI). Si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono essere svolte prima della tarda primavera.

Nei viaggi d'istruzione il giorno di rientro dovrà coincidere possibilmente con il sabato, al fine di permettere un adeguato periodo di riposo ad alunni e accompagnatori.

Art. 7 – Destinatari

I destinatari sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. I partecipanti devono essere di norma almeno i 2/3 della classe. I collaboratori scolastici possono partecipare solo ai viaggi d'istruzione assumendo piena responsabilità di vigilanza nei confronti degli alunni. I genitori della scuola dell'Infanzia possono accompagnare gli alunni con mezzi propri e a proprie spese. Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

Art. 8 – Allievi diversamente abili

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità momentanea e/o permanente di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all'Agenzia di viaggio o direttamente alle strutture riceventi la presenza di detti allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.
2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista, in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito dal presente Regolamento, una unità aggiuntiva dedicata.

3. L'accompagnatore dell'allievo disabile non deve necessariamente essere il docente di sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica, quale docente, collaboratore scolastico assegnato per l'assistenza alla persona e/o un genitore. In questo caso, la partecipazione eccezionale dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. Al fine di evitare eventuali responsabilità oggettive dell'istituzione scolastica, si ritiene opportuno che i genitori provvedano a proprie spese alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni.

Art. 9 – Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi d'istruzione

I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica. Per coloro che non partecipano, la scuola effettuerà didattica alternativa.

Art. 10 – Compiti della Commissione Viaggi, Docente Referente e Responsabile del viaggio

La Commissione Viaggi:

1. Verifica che le proposte dei viaggi, deliberate dai Consigli di Classe nel mese di ottobre, siano conformi alla normativa e corredate della documentazione prescritta.
2. Ha il compito di istruire le proposte dei viaggi e seguire l'iter nelle sue diverse fasi.
3. Collabora con i Docenti Referenti per la distribuzione e la raccolta della modulistica inerente il viaggio.

Il Docente Referente (coordinatore di classe):

1. Compila il modulo per la proposta del viaggio.
2. È tenuto alla distribuzione e alla raccolta della modulistica inerente il viaggio.
3. Si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti per la partecipazione.

Il Responsabile del viaggio:

1. È il capofila eletto fra i Docenti Referenti accompagnatori.
2. È la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria.
3. Riceve in consegna i documenti relativi al viaggio (elenco nominativo dei partecipanti, distinti per classe, con i relativi recapiti telefonici, i documenti relativi all'hotel, ai ristoranti e alle visite prenotate).
4. È tenuto a redigere la Relazione Consuntiva alla fine del viaggio controfirmata da tutti i docenti accompagnatori.

Art. 11 – Contributi degli alunni

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul conto corrente postale intestato alla scuola. Il termine del versamento a saldo deve avvenire 7 giorni prima della partenza. La ricevuta dell'effettuato pagamento di ogni singola classe dovrà essere consegnata in Segreteria. Solo in caso di mancata partecipazione per motivi di salute o altre emergenze debitamente documentate, verrà rimborsata parte della somma versata, compatibilmente con le indicazioni dell'agenzia di viaggi che offre il servizio.

Art. 12 – Accompagnatori

Il numero degli accompagnatori è stabilito in un docente ogni quindici alunni. Quando è una sola classe ad effettuare il viaggio, gli accompagnatori saranno necessariamente due, almeno un docente

accompagnatore dovrà far parte del consiglio di classe interessato. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili il rapporto è di un insegnante di sostegno ogni due alunni. Qualora l'alunno certificato presenti problemi di deambulazione o di comportamento difficilmente controllabile, dovrà essere assicurato un rapporto 1/1.

I docenti accompagnatori e il responsabile del viaggio dovranno avere copia dell'elenco dei partecipanti con i numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente Scolastico, dell'agenzia di viaggio. I docenti o altro personale accompagnatore sono soggetti all'obbligo di vigilanza degli alunni e alla responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 312 dell'11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. La polizza assicurativa della scuola assicura loro la copertura per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile per la durata della visita guidata e/o del viaggio. Sarà dovere del Dirigente Scolastico controllare il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e le persone a cui è affidato tale incarico.

Verificata la disponibilità del docente il DS conferirà l'incarico con nomina.

Art.13 – Azione educativa e regole di comportamento

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi d'indisciplina, segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori, avranno conseguenze disciplinari. Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli alunni per i quali la scuola ha preso particolari provvedimenti disciplinari durante l'anno scolastico.

Art. 14 – Gestione amministrativa

Per ogni iniziativa di viaggio è prescritta l'acquisizione agli atti, secondo la disposizione della C.M. 17/03/1988 n. 74 e C.M. 14/11/1992 n.291 art.12, di:

- a) Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe.
- b) Dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi a cura della Segreteria.
- c) Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l'impegno e la partecipazione al viaggio, con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza.
- d) La polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, comprensiva di R.C. per danni a terzi.
- e) Preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni.
- f) Programma analitico del viaggio.
- g) Relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio.

- h) Ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato.
- i) Prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate. A titolo di cautela nella scelta della ditta di trasporto, secondo le norme vigenti, occorre preventivamente acquisire la dichiarazione scritta della Ditta che sull'autobus noleggiato è montato il cronotachigrafo e che l'automezzo impiegato, alla data dell'effettuazione del viaggio, sia coperto da una polizza assicurativa che prevede un massimale di almeno 2 milioni e mezzo di euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate. Inoltre occorre che sia assicurata la presenza di un secondo autista ogni volta che il viaggio sia organizzato in modo da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 ore continuative.
- j) A tal fine, la determinazione della Ditta di Autotrasporto avverrà mediante l'acquisizione annuale di almeno tre preventivi, accompagnati dalla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal presente nonché di quelli che garantiscono la qualità del viaggio.
- Il Direttore dei servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all'interno del contratto di polizza assicurativa, stipulato all'inizio delle lezioni, ci siano le coperture per infortuni durante i viaggi di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza della suddetta, prima di ogni viaggio, dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato.

Art. 15 – Monitoraggio e valutazione

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, rientrando a tutti gli effetti nell'arricchimento dell'offerta formativa, sono oggetto di verifica e di monitoraggio per valutarne l'efficacia e l'efficienza.

A tal fine, si terrà conto:

1. dei servizi offerti dall'agenzia
2. della valutazione degli accompagnatori
3. della comparazione tra costo e beneficio.

Si terrà conto dei dati acquisiti dalle relazioni consuntive del Responsabile del viaggio.

Art. 16 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.s. 2019/2020 e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
2. Il presente Regolamento sarà affisso all'albo dell'Istituto. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Loredana DE SIMONE